

Torino, 5 maggio 2025

**Ai Docenti di Sostegno
Alle Famiglie**

**CIRCOLARE N. 152/DIDA
CONTINUITA' DIDATTICA
DOCENTI SOSTEGNO – O.M. 32/2025
A.S. 2024/2025**

Si informa che in data 26 febbraio è stata pubblicata l'**O.M. n. 32/2025** recante disposizioni in materia di continuità didattica per i docenti di sostegno.

L'O.M. introduce misure volte a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026.

Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni introdotte dall'O.M. 32/2025 e delle tempistiche previste:

1. Entro il **31 maggio 2025**: richiesta di continuità da parte delle famiglie:
Il Dirigente Scolastico acquisisce l'eventuale richiesta di continuità del docente di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026 da parte della famiglia (*esclusivamente tramite modello allegato*).

Il Dirigente Scolastico valuta le condizioni per confermare il docente, anche sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) in merito alla situazione dell'alunno e della classe.

La procedura di conferma si applica come da **art. 3 OM 32/2025**

Articolo 3 (Destinatari)

- **Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano:**
 - a) **ai docenti** in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità;
 - b) **ai docenti** privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità che nell'anno scolastico 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per il relativo grado, redatte ai sensi dell'articolo 3, comma 10, lettera b), dell'Ordinanza;
 - c) **ai docenti** privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità che nell'anno scolastico 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della procedura di cui all'articolo 12, comma 9, dell'Ordinanza.
- *La procedura di conferma di cui all'articolo 2 può essere proposta esclusivamente alle categorie di personale di cui al comma 1 in servizio a tempo determinato nell'anno scolastico 2024/2025 con supplenze rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), dell'Ordinanza.*

NOTA: Il docente che abbia titolo alla conferma esprime la volontà di essere confermato con precedenza assoluta nell'ambito della presentazione delle istanze finalizzate all'attribuzione, **come da Art. 2 comma 2 dell'OM 32/2025**



Art. 2 comma 2 Qualora ricorrano le condizioni per la conferma di cui al comma precedente, nell'ambito della presentazione delle istanze finalizzate all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico 2025/2026 di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della Legge, il docente esprime la volontà di essere confermato con precedenza assoluta degli incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico 2025/2026.

2. Entro il **15 giugno 2025**: comunicazione della richiesta di conferma. Il Dirigente Scolastico comunica l'esito della valutazione all'Ufficio territorialmente competente, al docente interessato e alla famiglia dell'alunno/a.
3. Entro il **31 agosto 2025** – Conferma del docente con precedenza assoluta da parte dell'Ufficio territorialmente competente

Una volta accertato il diritto alla nomina del docente interessato, l'Ufficio Scolastico territoriale provvede alla conferma dello stesso con precedenza assoluta rispetto alle procedure informatizzate di individuazione dei destinatari delle supplenze per l'a. s. 2025/2026.

Si invitano il personale e le famiglie interessate a prendere visione integrale dell'O.M. n. 32/2025 allegata alla presente circolare.

Le famiglie interessate alla conferma del docente di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026 sono invitate a inviare il **MODELLO richiesta continuità docenti sostegno** esclusivamente tramite email all'indirizzo TORI04000L@ISTRUZIONE.IT

Si allegano

- O.M. n. 32 del 26/02/2025
- Modulo famiglie per richiesta continuità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Barbato VETRANO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'articolo 3, comma 2 Decreto Legislativo 39/1993